

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 31/03/2020

FATTO

In data 15 aprile 2014, parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per complessivi 28.200,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto della pensione in centoventi rate di 235,00 euro cadauna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 30 giugno 2018, dopo il pagamento di quarantanove rate. A seguito del reclamo presentato in data 22 ottobre 2019, l'intermediario ha provveduto a rimborsare la quota non maturata delle spese di istruttoria, pari a 295,83 euro. La parte ricorrente ha, quindi, chiesto all'ABF il rimborso delle commissioni e dei premi non maturati a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per la somma di 1.947,51 euro, oltre spese ed interessi legali.

L'intermediario, riepilogando i fatti, ha fatto presente, tra l'altro, che il contratto rispetta i requisiti di trasparenza prescritti dalla normativa vigente, anche in relazione all'identificazione dei costi *up-front* e *recurring*; che la Sezione 3.1. del Modulo Secci, rubricata "*Costi connessi*", è specificamente dedicata all'enucleazione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (*up front*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*); che in ottemperanza all'art. 125-sexies TUB, ha provveduto, in sede di estinzione anticipata, al rimborso degli oneri *recurring*, nonché a seguito del reclamo al rimborso delle spese di istruttoria; che per quanto concerne i *premi assicurativi*, è già stato rimborsato al cliente l'importo di 378,24 euro, a mezzo bonifico effettuato dalla compagnia assicurativa in data 25 luglio 2018. Parte resistente ha chiesto, così, in via preliminare di "*escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1,*



della *Direttiva 2008/48/CE*, e applicare il disposto dell'art. 125-sexies T.U.B.; in via principale, *“respingere il Ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata in fatto e in diritto”*; in via subordinata, respingere *“la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, che la società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società”*.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, il Collegio, procedendo alla specifica analisi delle singole commissioni, rileva come le parti concordino nel ritenere che il prestito è stato estinto decorsa la quarantanovesima rata sulle centoventi originariamente previste.

Quanto alla commissione bancaria e alla commissione intermediario del credito, secondo quanto precisato dall'intermediario resistente e alla luce del consolidato orientamento dei Collegi, rappresentano dei costi *“up front”*.

Quanto alle *“spese istruttoria”*, dalla descrizione che risulta dal c.d. modulo Secci per come allegato in atti, si ricava la loro natura *recurring*, come dimostra, d'altronde, che lo stesso intermediario, ha provveduto, dopo il reclamo, a rimborsare la quota non goduta di tale commissione con il *pro rata temporis*.

Quanto alla commissione per gestione pratica, alla commissione intermediario del credito per gestione, al conto ente previdenziale, dalla descrizione, e dalla stessa inclusione tra i *“costi a maturazione nel tempo”*, risulta chiara la loro natura *recurring*. Per quanto concerne il criterio di rimborso, il contratto prevede che il rimborso di tali oneri avvenga *“per la quota parte non maturata “pro rata” in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo di 12,01 euro per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto al premio polizza “rischio vita”, il rimborso dei costi assicurativi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell’esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto. Nel caso di specie, a fronte della documentazione allegata dall’intermediario (il modulo di adesione alla polizza assicurativa sottoscritto dal ricorrente per il ritiro del fascicolo assicurativo, uno stralcio di un fascicolo informativo relativo ad una assicurazione emessa dalla stessa compagnia assicurativa risultante sul modulo di adesione, privo di una qualsiasi data, con la seguente clausola di estinzione anticipata) e tenuto conto delle recenti posizioni condivise da tutti i Collegi, vengono considerate applicabili le condizioni di polizza, in quanto sono richiamate nel contratto di finanziamento e indicano il criterio di rimborso anche se non riportano una formula di calcolo. Inoltre, parte ricorrente, nel conteggio effettuato in sede di ricorso, ha considerato come già effettuato il rimborso della compagnia assicurativa, pari a 378,24 euro.

Alla luce di quanto precede, applicando per le voci di costo ritenute *recurring*, il criterio *pro rata temporis*, e, per quelle ritenute *up front*, il criterio “finanziario” al tasso d’interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento), considerati gli orientamenti espressi dal Collegio e ferme le valutazioni di spettanza del Collegio sull’applicazione del criterio dell’equità integrativa al caso di specie, la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto dei rimborsi già effettuati pari a 1.528,51, euro, che vanno a compensarsi con l’importo corrispondente al residuo delle commissioni e delle provvigioni ancora da rimborsare. Ne risulta un importo dovuto pari a 1.034,81 euro, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo, che non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.947,51 euro), in quanto quest’ultimo ha utilizzato il *pro rata temporis* per tutte le voci richieste.

Quanto alle *spese di assistenza tecnica*, la relativa istanza non era stata formulata nel reclamo, e, comunque, non consta agli atti evidenza della parcella del professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.034,81 (milletrentaquattro/81), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI